


*La condizione giuridica dello straniero
nella giurisprudenza della Corte costituzionale
Sale delle Conferenze del Palazzo della Consulta
26 ottobre 2012, ore 9,30*

Saluto e apertura del Seminario da parte del Presidente Alfonso Quaranta



Desidero porgere il più caloroso saluto, a nome mio personale e dell'intera Corte, a tutti i partecipanti a questo incontro di studio.

Un particolare ringraziamento rivolgo ai professori Guido Corso, Cecilia Corsi e Bruno Nascimbene, i quali hanno cortesemente accettato l'incarico di svolgere la funzione di relatori.

Nel solco di una tradizione che ormai si è saldamente radicata, la Corte organizza anche quest'anno l'odierno Seminario, destinato, questa volta, all'approfondimento di una tematica di grande interesse, quella relativa alla condizione giuridica dello straniero.

Costituisce un dato di fatto innegabile che la giurisprudenza costituzionale, negli ultimi anni, ha contribuito a dare più precisi contenuti allo stato giuridico degli stranieri, in particolare di quelli privi della cittadinanza italiana o di paesi membri dell'Unione europea.

Un esito, questo, tanto più significativo, ove si considerino le scarse previsioni contenute nella Costituzione sul tema della condizione giuridica di tali soggetti, nonché il silenzio da essa serbato – almeno nella sua

originaria formulazione – sul fenomeno dell’immigrazione.

In relazione al primo di tali profili, deve rilevarsi che l’art. 10 della Carta fondamentale si limita a stabilire che la condizione giuridica dello straniero “è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”; previsione cui fa seguito il duplice riconoscimento del diritto di asilo – allorché nel Paese di origine gli sia impedito “l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana” – e del divieto di estradizione per reati politici.

Quanto al secondo profilo, invece, è stato necessario attendere la modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione per vedere comparire un riferimento esplicito all’immigrazione, inclusa – come è noto – tra le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera *b*).

Non di meno, già in passato la Corte é stata chiamata ad intervenire, più volte, sulla legislazione che ha disciplinato la presenza, sul territorio italiano, di cittadini di altre Nazioni (o di apolidi).

Nella giurisprudenza al riguardo formatasi, l’angolo visuale consueto consisteva nel considerare la disciplina dell’immigrazione come orientata essenzialmente alla salvaguardia di esigenze di ordine pubblico, sul presupposto che lo Stato non potesse “*abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere*” (sentenza n. 353 del 1997).

In particolare, valorizzando la *“differenza basilare, esistente in linea di fatto tra il cittadino e lo straniero”*, differenza ravvisata *“nella circostanza che mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e temporaneo”* (così già la sentenza n. 104 del 1969), la giurisprudenza costituzionale ha affermato che la *“diversa posizione dello straniero”* può comportare il suo assoggettamento, in via di principio, a discipline legislative e amministrative *ad hoc* (sentenza n. 62 del 1994). Discipline, entrambe, ritenute espressione di quell’ampia discrezionalità che spetta in tale materia alla pubblica autorità e la cui ragion d’essere è stata ravvisata nel fatto che *“la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici”*, tra i quali la Corte ha ritenuto di menzionare principalmente *“la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione”* (sentenza n. 62 del 1994).

A questa prospettiva tradizionale (che resta tuttavia un punto di riferimento fondamentale), si è venuto affiancando – in coincidenza con l’intensificazione dei flussi migratori che hanno interessato non solo il nostro Paese, ma l’intero continente europeo e, di riflesso, coll’emergere dei problemi posti dall’evoluzione in senso multietnico anche della società italiana – un nuovo modo di intendere, pure da parte della giurisprudenza

costituzionale, i fenomeni connessi all'immigrazione.

Emblematica, al riguardo, è la pronuncia (n. 300 del 2005) con cui la Corte ha affermato che in materia di immigrazione l'intervento pubblico non può limitarsi *“al doveroso controllo dell'ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall'assistenza all'istruzione, dalla salute all'abitazione”*, con conseguente necessità, pertanto, di un concorso del legislatore statale e di quelli regionali (sentenza n. 300 del 2005).

Alla luce di tali rinnovate premesse non può ritenersi, dunque, casuale che la più recente giurisprudenza costituzionale abbia posto l'accento sulla necessità di evitare irrazionali distinzioni fra le posizioni del cittadino e dello straniero anche in altri ambiti, oltre quello – il godimento dei diritti inviolabili dell'uomo – nel quale, da sempre, era stata esclusa la legittimità di ogni discriminazione.

Da un lato, infatti, si è sottolineato che *“le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri”* (ordinanza n. 444 del 2006). Per altro verso, si è affermato che, dettate dal legislatore *“norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia”*, resta inteso che, *“una volta che il diritto a*

soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona” (sentenza n. 306 del 2008).

Si collocano, pertanto, in questa prospettiva quelle decisioni – richiamandone solo alcune – che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di quelle norme che, rispettivamente, stabilivano una preclusione assoluta all’accesso alle misure alternative alla detenzione per lo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno (sentenza n. 78 del 2007), ovvero configuravano alla stregua di una circostanza aggravante comune l’essere stata qualsiasi fattispecie criminosa commessa da soggetto trovantesi illegalmente nel territorio dello Stato (sentenza n. 249 del 2010), o, ancora, che imponevano allo straniero, che intendesse contrarre matrimonio nella Repubblica, di presentare all’ufficiale dello stato civile un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (sentenza n. 245 del 2011), o, infine, per venire ad una recente decisione, che impedivano la cosiddetta “emersione dal nero” dei lavoratori domestici che fossero stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale (sentenza n. 172 del 2012).

Quale potrà essere, invece, l’approdo ulteriore di questo percorso che ha

portato, sin qui, ad un “arricchimento” del complessivo *status* dello straniero, nessuno oggi è in grado, ovviamente, di prevedere.

Tuttavia, incontri di studio come quello odierno possono costituire un'utile occasione per sviluppare una riflessione in grado di orientare gli operatori del diritto – ed auspicabilmente gli stessi interventi del legislatore – nella individuazione degli strumenti più idonei ad assicurare una sempre maggiore integrazione degli stranieri nel tessuto civile, prima ancora che ordinamentale, della società italiana.